

N. 06866/2020 REG.PROV.CAU.

N. 09171/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9171 del 2020, proposto da Betfair Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Luca Ulissi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Lo Sport, Ministero per Le Politiche Giovanili e Lo Sport non costituiti in giudizio;

nei confronti

Betflag S.p.A. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione direttoriale del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. prot. 307276/RU dell'8 settembre 2020, in parte qua, con

particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lett. c), nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell'importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all'art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 4, comma 2, lett. a) e b) nella parte in cui ricomprende il periodo 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020 e 1 settembre – 31 dicembre 2020 quale intervallo temporale rilevante ai fini del pagamento e all'art. 7 che impone, al comma 1, ai concessionari di versare la quota di contribuzione di cui all'art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e che indica, al comma 2, le modalità di versamento delle somme di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), pubblicata sul sito dell'Agenzia in data 9 settembre 2020;

- dei prospetti contenuti nella funzionalità “Fondo rilancio sport”, presente nell'area riservata del portale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sezione situazione contabile che consente a ciascun concessionario di consultare i prospetti con il calcolo del Contributo dovuto per il suddetto fondo relativo al quadrimestre maggio-agosto 2020;

- della comunicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” del 30 settembre 2020 con cui è stata comunicata la disponibilità dei prospetti di cui al punto che precede;

- per quanto occorrer possa del decreto adottato di concerto dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport e dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2020 di individuazione dei criteri di gestione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso agli atti impugnati e/o negli stessi richiamati, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che:

- alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la stessa, in qualità di soggetto economico che offre scommesse tradizionali a quota fissa, soprattutto attraverso una tipologia particolare di gioco pubblico (regolata dalla normativa italiana e conosciuta come Betting Exchange - scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori – e per la quale non effettua alcuna attività di effettiva raccolta), si trova ad essere al momento incisa dall'adozione della determinazione direttoriale del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. prot. 307276/RU dell'8 settembre 2020, nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell'importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all'art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a titolo di contributo per il "*Fondo rilancio sport*";

- si possono ritenere sussistenti i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l'oggettiva ed immediata lesività dei provvedimenti impugnati, specialmente nella parte in cui impongono un cospicuo versamento entro il prossimo 30 novembre;

- si può senz'altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l'esecuzione dei predetti provvedimenti ai soli fini dello slittamento del termine imposto per il versamento delle somme dovute al giorno successivo all'esame collegiale della domanda cautelare;
- tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 2 dicembre 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2020.

Il Presidente
Francesco Riccio